Città metropolitana
di Roma Capitale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Oggetto e importo dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio di multifunzioni e stampanti da installare presso il Dipartimento III e le sedi dei Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale. Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime descritte nel presente capitolato; non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. Le apparecchiature dovranno possedere tutte le certificazioni richieste dalla normativa europea e certificazioni d'uso nazionale. La fornitura dovrà includere l'installazione e il collaudo delle apparecchiature.
Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, montaggio, installazione e attivazione dei software, collaudo, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedono, asporto degli imballaggi.
Le quantità e le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto del noleggio, le modalità di esecuzione dei servizi accessori e connessi, sono meglio specificate all'articolo 3 del presente Capitolato.
L'importo posto a base di gara è pari a **Euro 48.671,90 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi)**
così suddiviso:
- importo della fornitura, a base di gara, **Euro 39.500,00 oltre l'IVA**;
- importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze **Euro 395,00 oltre l'IVA**.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle Legge 123/2007 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

Durata e specifiche tecniche

Il fornitore dovrà assicurare la **fornitura a noleggio** di 8 mesi e mezzo con decorrenza dalla data di installazione di tutte le macchine oggetto della presente gara, presumibilmente dal 15/06/2017 al 28/02/2018 per il quantitativo e la tipologia di multifunzioni di seguito indicate:

N° 13 Multifunzione B/N, A3/A4, 30 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n
Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 80 GB
Fax – Pc fax

N° 14 Multifunzione, A3/A4, 20 ppm, con le seguenti caratteristiche minime
Modulo Stampante di rete B/N
Modulo Scanner di rete B/N
Scan to E –mail, Scan to folder
Fax – Pc fax

N° 03 Multifunzione B/N, A3/A4, 55 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n
Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 80 GB
Fax – Pc fax

N° 05 Multifunzione B/N, A4 , 30 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete a colori
Scan to E –mail, Scan to folder
Fax – Pc Fax

N° 39 Multifunzione B/N, A4, 25 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n
Fax – Pc fax
RADF
Duplex
N° 01 cassetto da 250ff.
By Pass

N° 01 Multifunzione B/N E COLORI, A3/A4, 33 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n e Colori
Modulo Stampante di rete B/n e Colori
Modulo Scanner di rete B/n e Colori

Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 80 GB
Fax – Pc fax

N° 02 Multifunzione B/N, A3/A4, 60 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:

Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n e Colori
Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 250 GB
Fax – PC fax

N° 01 Multifunzione B/N, A3/A4, 25ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n e Colori
Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 250 GB

N° 02 Multifunzione B/N, A3/A4, 28 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
02 Modulo Stampante di rete B/n
03 Modulo Scanner di rete B/n e Colori
04 Scan to E –mail, Scan to folder
05 Modulo Document Server da 120 GB

N° 01 Multifunzione B/N, A3/A4, 50 ppm, con le seguenti caratteristiche minime:
Modulo Copiatrice B/n
Modulo Stampante di rete B/n
Modulo Scanner di rete B/n e Colori
Scan to E –mail, Scan to folder
Modulo Document Server da 512 GB

N° 10 Stampanti, 20 ppm;

Stampe incluse nel noleggio: illimitate

L'appalto avrà durata di 8 mesi e mezzo con decorrenza dalla data di installazione di tutte le macchine oggetto della presente gara, presumibilmente dal 15/06/2017 al 28/02/2018. Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di collaudo, verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di installazione".

Prima della scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'Ente si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga della fornitura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016).

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la

fornitura oggetto del presente capitolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato e nell'allegato denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.

Articolo 4

Luogo di esecuzione della fornitura

Come già indicato in premessa, la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura presso il Dipartimento III e le sedi dei Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale di seguito specificati:

SEDI	INDIRIZZI
DIPARTIMENTO III – SERVIZIO 1	Via Raimondo Scintu 106 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO ALBANO	Via S.Francesco, 28 - Albano Laziale
CENTRO PER L'IMPIEGO ANZIO	Via Lussemburgo, snc - Anzio
CENTRO PER L'IMPIEGO BRACCIANO	Via di valle Foresta, 6 - Bracciano
CENTRO PER L'IMPIEGO CERVETERI	P.le Roselle, 9/10 - Cerveteri
CENTRO PER L'IMPIEGO CIVITAVECCHIA	Via Lepanto, 13 - Civitavecchia
CENTRO PER L'IMPIEGO COLLEFERRO	Via Casilina Km 50.200 - Colleferro
CENTRO PER L'IMPIEGO FRASCATI	P.le Aldo Moro, snc - Frascati
CENTRO PER L'IMPIEGO GUIDONIA	Via Montelucci, 9 - Guidonia Montecelio
CENTRO PER L'IMPIEGO MARINO	Corso V.Colonna, snc - Marino
CENTRO PER L'IMPIEGO MONTEROTONDO	Via Val di Fassa, 1/C - Monterotondo
CENTRO PER L'IMPIEGO MORLUPO	Via San Michele, 87/89 - Morlupo
CENTRO PER L'IMPIEGO PALESTRINA	Via degli Arcioni, 15 - Palestrina
CENTRO PER L'IMPIEGO POMEZIA	Via Pontina Vecchia, 12 - Pomezia
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA CINECITTÀ	Viale Rolando Vignali, 14 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA OSTIA	Via Domenico Baffigo, 145 - Ostia
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA PRIMAVALLE	Via Decio Azzolino, 7 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TIBURTINO	Via Scorticabove, 77 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TORRE ANGELA	Via Iacopo Torriti, 7 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO ROMA TRE	Via Ostiense, 169 - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO SAPIENZA	Via Cesare de Lollis, 22 (Porta Futuro University) - Roma
CENTRO PER L'IMPIEGO SUBIACO	Corso Cesare Battisti, 164 - Subiaco
CENTRO PER L'IMPIEGO TIVOLI	Via Empolitana, 234/236 - Tivoli
CENTRO PER L'IMPIEGO VELLETRI	C.so della Repubblica, 241 - Velletri

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere realizzata entro e non oltre 15 giorni solari decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con la Ditta aggiudicataria.

Articolo 5

Caratteristiche tecniche – requisiti di conformità – appalto verde

L'Appaltatore si impegna a fornire macchine conformi alle norme previste dall'ordinamento giuridico italiano e alimentate con la tensione erogata attualmente in Italia.
L'Appaltatore dovrà garantire che le apparecchiature offerte siano:

- munite di marcatura "CE" (normativa europea)
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- in possesso dell'etichetta EPA ENERGY STAR o equivalenti
- conformi all'attuale normativa al fine di ridurre l'uso di sostanze pericolose ed in particolare, alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005
- conformi alle vigenti norme disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55 (sicurezza dell'ambiente, posti di lavoro e di passaggi), del D.Lgs. 277/91 (rischio di esposizione al rumore durante il lavoro), del D.P.R. 626/1994 e ss.mm. Pertanto ogni apparecchiatura dovrà, al momento della consegna, essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla
- emissione di ozono;
- emissione di polveri;
- livello di rumore;
- emissione di calore;

Il presente appalto si configura quale "appalto verde" in quanto l'Appaltatore è obbligato al rispetto totale dei CAM (criteri ambientali minimi) per le categorie merceologiche coinvolte nello stesso ovvero:
- riguardo al noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti per ufficio si richiama l'Allegato 2 al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 13/12/2013 rubricato "Criteri Ambientali Minimi per la forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio" ed in particolare il paragrafo 7 (escluso il 7.3) cui l'Appaltatore si deve scrupolosamente attenere;
- riguardo la fornitura dei toner si richiama l'Allegato 2 Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 rubricato "Criteri Ambientali Minimi per la forniture di cartucce toner e a getto d'inchiostro e del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro" cui l'Appaltatore si deve scrupolosamente attenere.
Nel caso in cui l'Amministrazione verifichi la non corrispondenza della fornitura e/o servizio con i richiamati CAM, quest'ultima procederà alla risoluzione contrattuale.

Articolo 6

Forniture incluse nel canone di noleggio

6.1 Materiali di consumo

Il Fornitore dovrà garantire, a propria cura e spese, la fornitura di tutti i materiali di consumo, incluso il toner le cui cartucce siano possibilmente rigenerate e ad esclusione della carta, necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto di noleggio.
Le richieste del materiale di consumo (con la sola eccezione della carta e dei punti metallici), inoltrate al Fornitore tramite fax o e-mail, dovranno essere soddisfatte entro 3 giorni lavorativi. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.
Se il materiale di consumo risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in tutto o in parte di

qualità inferiore a quanto previsto o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarlo a sue spese entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni.
Il Fornitore, qualora abbia dovuto ritirare il materiale di consumo non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di sostituirlo, nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per il ritiro.
Se richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga affinché, presso i locali dell'Amministrazione, sia sempre presente una dotazione toner di scorta per ciascuna apparecchiatura installata.

6.2 Copie

Nel canone di noleggio si intende compreso, per ogni tipologia di apparecchiatura, un numero illimitato di copie per tutta la durata del noleggio.

Articolo 7

Servizi connessi

I servizi descritti nel presente articolo sono connessi ed accessori alla fornitura di cui all'art.3 e, quindi, sono prestati dal Fornitore contestualmente alla fornitura a noleggio delle apparecchiature e si intendono compresi nel canone.

7.1 Consegna ed installazione

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, posa in opera, installazione, collaudo, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature saranno effettuati a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nel relativo ordinativo di fornitura. Al momento dell'installazione si procederà al collaudo e cioè alla verifica dell'accensione e del funzionamento delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali. Il Fornitore consegnerà, inoltre, all'Amministrazione Contraente la documentazione tecnica e di conformità e il manuale d'uso.
L'Appaltatore al momento dell'installazione provvederà a dare istruzioni al personale dell'Amministrazione interessato, in merito ai seguenti punti:

- uso della macchina in ogni sua funzione;
- caricamento carta;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti come inceppamento carta;
- orari e numeri di telefono del personale tecnico per eventuali richieste di intervento, manutenzione ed assistenza tecnica, fornitura di materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con servizi inclusi nel canone di noleggio.

7.1.1 Tempi di consegna

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari decorrenti dalla stipula a sistema (Me.Pa), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

7.1.2 Procedura di installazione e collaudo

Per "collaudo" si intende l'attività atta a verificare la conformità delle apparecchiature fornite, le condizioni di funzionamento delle singole componenti e dei sistemi nel loro complesso.
Per l'installazione in rete e successivo collaudo delle apparecchiature la procedura è la seguente:
• collegamento del cavo di alimentazione della apparecchiatura alla rete elettrica;
• collegamento alla rete dati (indirizzo fornito dall'Amministrazione);
• effettuazione di una prova di copia da originale;
• effettuazione di una prova della funzione scanner;

• effettuazione di una prova di stampa da personal computer collegato in rete;
• eventuale effettuazione di una prova della funzione pinzatura;
• eventuale effettuazione di una prova della funzione fax.

Un eventuale esito negativo del collaudo darà origine ad un periodo massimo di 3 giorni solari a disposizione del Fornitore per eliminare le non conformità emerse, eventualmente ricorrendo alla sostituzione delle apparecchiature con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

A seguito della consegna delle apparecchiature, o della risoluzione di eventuali non conformità rilevate nel corso del collaudo, entro il suddetto termine, sarà effettuata una nuova sessione di collaudo.

La mancata effettuazione del secondo collaudo nei termini previsti e/o l'esito negativo dello stesso, comporterà l'applicazione delle penali come descritto al successivo art. 19 fino ad esito positivo del collaudo.

Il collaudo delle apparecchiature non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento del collaudo stesso.

7.1.3 Verbale di collaudo

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di collaudo, verrà redatto apposito verbale la cui data è da considerarsi "Data di installazione".

In tale verbale, redatto in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, ed inoltre dovranno essere indicati:
• la data dell'avvenuta installazione;
• il numero delle apparecchiature oggetto del verbale;
• l'esito positivo del collaudo relativo all'apparecchiatura e ai Dispositivi Opzionali;

7.2 Assistenza tecnica e manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio, provvedendo ad effettuare le periodiche operazioni di pulizia e lubrificazione ed a fornire per ciascuna di esse, su richiesta dell'Amministrazione, un servizio di assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per tutto il periodo della durata del noleggio, di 8 mesi e mezzo con decorrenza dalla data di installazione di tutte le macchine oggetto della presente gara, presumibilmente dal 15/06/2017 al 28/02/2018.

In caso di chiamata, il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative successive alla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione. Il mancato rispetto del termine indicato darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 19.

Nel caso in cui l'intervento, pur eseguito nei termini, non sia risolutivo, in quanto non consenta il ripristino della piena funzionalità della macchina, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della stessa con un'apparecchiatura di caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. Resta inteso che, in tal caso, verrà corrisposto il canone relativo alla tipologia di apparecchiatura sostituita e non quello, eventualmente, di tipologia superiore.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un' apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati almeno:
- il nome dell'Amministrazione Contraente;
- il numero progressivo assegnato all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento;
- l'ora ed il giorno della chiamata;
- il numero dell'intervento, nonché l'ora ed il giorno dello stesso;
- l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta dell'Amministrazione Contraente.

7.3 Ritiro e smaltimento materiali di risulta

Il Fornitore, nel corso della durata del contratto, dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro ed allo smaltimento dei materiali di risulta delle apparecchiature a noleggio.

7.4 Ritiro apparecchiature a termine contratto

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dallo scadere del contratto di noleggio o dall'eventuale recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature a proprie spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento delle apparecchiature non ritirate. Le apparecchiature non ritirate entro 10 (dieci) giorni solari dal termine sopra indicato potranno essere inviate al Fornitore con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

Articolo 8

Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base d'asta, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 comma 4 lettera b) con procedura telematica, tramite "Richiesta di Offerta" sul sistema del mercato elettronico-MePa.

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida o di non procedere affatto all'aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l'offerta o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

Nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l'oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art.18 , comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che "*In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimento di miglioria(…) in sede di valutazione delle offerte (…)*".Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio pubblico.

Articolo 9

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici dovranno presentare la documentazione amministrativa secondo le modalità previste dai successivi artt. 12 e 13.

2-bis.La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (nella versione pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 170 del 22.07.2016). Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016.

2-ter. La documentazione amministrativa dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

e dovrà

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

attestante

quanto a ***REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE***

a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili *ex* art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 *ex* art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016,** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti** o **consorzi ordinari di concorrenti** *ex* art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577***,*** e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative *ex* articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

quanto a ***REQUISITI DI ORDINE GENERALE*** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi in cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D.Lgs. 50/2016).

e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016);

g) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016) :

- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016).

<u>In ogni caso</u> le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera *c*), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78).

quanto ai ***REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA***

h) **ultimo bilancio (2015) ;**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi dovranno presentare il requisito di cui alla presente lettera, posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

quanto ai ***REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE***

i) **elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati nell'ultimo anno (2015), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi **non potranno cumulare** il requisito di cui alla presente lettera posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; **in tal caso il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria o da una consorziata;**

quanto ad ***ALTRI REQUISITI***

j) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

k) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare;

l) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare;

m) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

n) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2-ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Appalto;

b) la dichiarazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente;

c) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;

d) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara

4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

e) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

5. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

6. Ove le dichiarazioni di cui lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri

soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

7. L'esclusione di cui alla lettera d) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri– con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Articolo 10

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta articolo 9, commi 2 ter, 3 del presente Capitolato dovranno essere rese **– a pena di esclusione –** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa articolo 9, commi 2 ter, 3, del presente Capitolato dovranno essere rese **– a pena di esclusione –** da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà articolo 9, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese **– a pena di esclusione –** dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà articolo 9, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 11

Avvalimento *ex* art. 89 D.Lgs. 50/2016

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 9, comma 2-ter, del presente Capitolato;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 12

Modalità di redazione dell'offerta economica

1. La sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" va compilata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e nell'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve – nell'ambito dello specifico passaggio previsto dal Sistema MePA – indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

Si precisa, a pena di esclusione, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno del sistema MePA.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

– il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta; – l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;

– l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;

– la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

2. Ciascun ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, non si terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

3. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

4. L'offerta economica dovrà altresì espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso per la fornitura oggetto dell'appalto (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 13

Modalità di partecipazione alla gara

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre, entro la data indicata a sistema, la documentazione secondo le indicazioni riportate nella RDO sul MePa.

2. **L'offerta** dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

All'interno della sezione documentazione amm.va dovrà essere inserita la seguente documentazione:

A. **Modello di dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione (art.80 D.Lgs.50/2016)** redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (Allegato 1) predisposto dall'Ente, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in G.U. Serie Generale n.170 del 22.07.2016 (sulla base del modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 5/01/2016), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'**art. 9 del presente Capitolato**, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;

B. **Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido** (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori;**

C. **Capitolato** firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni.

D. **D.U.V.R.I.** – "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze";

"OFFERTA ECONOMICA": l'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d'offerta generato dalla piattaforma elettronica MePa Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante. L'offerta dovrà riportare:

- l'indicazione della percentuale di ribasso offerto, inferiore all'importo posto a base di gara indicato all'art. 1 del presente Capitolato;
- l'indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell'operatore economico concorrente (art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016), contemplati e ricompresi nell'offerta presentata (v. sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015); l'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data del "Termine di presentazione dell' offerta" presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile

all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Questo Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta economica dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 14

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto.

2. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16.

3. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Ente si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Ente potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione ed a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 15

Condizioni contrattuali

L'aggiudicatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Amministrazione, secondo la tempistica stabilita. L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente. La ditta affidataria assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti degli Uffici dell'Amministrazione, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto del contratto.

Articolo 16

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

Articolo 17

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggette a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione della fornitura, salvi i casi di particolare complessità della fornitura da collaudare.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente l'Impresa fatturerà anticipatamente il canone relativo alle macchine installate per la durata di 8 mesi e mezzo, di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

3. Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà ai sensi della normativa vigente.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 18

Proroga

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga della fornitura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016).

Articolo 19

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di

ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata all'esecutore del contratto a mezzo di PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti;
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 20

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 21

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016*)*;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

Articolo 23

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 24

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 17 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs. 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 27

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 28

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma.

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento III – Servizio 1 "Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego – Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali", domiciliato in Roma – Via Raimondo Scintu 106 – 00173 Roma.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Ente espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura d'appalto nonché per eventuali finalità statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 29

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante Piattaforma informatica acquisti in rete PA e a mezzo PEC formazioneelavoro@pec.provincia.roma.it.

Articolo 30

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.